



COMUNE DI MATERA
SETTORE FINANZE
ECONOMATO E PROVVEDITORATO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE
MUNICIPALE E DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza della sede municipale di Via Aldo Moro e della sede del Palazzo di Giustizia di Via Aldo Moro da svolgere mediante l'impiego di guardie particolari giurate, secondo le modalità dettagliate al successivo art.2.

Tali servizi devono essere effettuati da impresa di vigilanza privata nell'osservanza delle norme del presente capitolato, dell'art.133 e successivi del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931, n.773 e successive modifiche e integrazioni) e dalle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.

Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con l'osservanza di quanto specificato nel "Documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che sarà allegato al contratto, quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere assicurato presso le sedi indicate all'art.1, esclusivamente da guardie particolari giurate dell'Istituto di Vigilanza che dovranno svolgere i propri compiti rigorosamente ed in conformità alle norme del presente capitolato nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta dai responsabili delle singole strutture interessate al servizio.

In particolare, il personale impegnato nel servizio dovrà assicurare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:

- a) Servizio di piantonamento e controllo, con regolazione dell'accesso. La guardia è tenuta a segnalare tempestivamente al referente dell'Ente ogni fatto, avvenimento o circostanza che non rientri nel normale andamento delle attività o che possa dar luogo ad incertezze, dubbi o sospetti, nonché tutti gli interventi tecnici ivi comprese le segnalazioni dei sistemi di rilevazione presenti nelle strutture.
- b) Servizio di ronda interna, consistente nell'ispezione dei locali verificando che non siano presenti persone estranee, che porte e finestre siano chiuse, ecc.
- c) Vigilare affinché non siano effettuati furti, danneggiamenti, deturpazione degli immobili o dei beni mobili ed apparecchiature e di chiunque abbia diritto a trovarsi nelle sedi oggetto dell'appalto;
- d) Provvedere alla chiusura/apertura, nonché alla verifica della chiusura dei cancelli, portoni e comunque di ogni accesso a fine turno lavorativo;
- e) Comunicare immediatamente all'amministrazione gli avvenimenti e/o le situazioni non facilmente risolvibili;

f)Intervenire in caso di necessità e avvisare in caso di incendio, perdite d'acqua o di altro pericolo grave immediato il personale incaricato e, in caso di necessità, contattare le autorità preposte al soccorso.

Art.3

Norme regolatrici dell'appalto

L'esecuzione dell'appalto è regolato dalle seguenti norme:

- a) dalle clausole del presente capitolato e disciplinare di gara;
- b) dal D.Lgs. n.163/2006 e D.P.R. n.207/2010, limitatamente agli articoli applicabili, trattandosi di servizio dell'allegato II B;
- c) dal R.D. n.2440/1923 e n.827/1924;
- d) T.U.L.P.S. n.773/1931 e successive modifiche e integrazioni, DPR 153/2008;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dai precedenti punti.

Art. 4

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo quadriennale presunto dell'appalto è di €880.000,00, IVA esclusa, di cui €4.400,00, IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il servizio di vigilanza dovrà essere assicurato per tutti i giorni dell'anno, compresi i giorni festivi infrasettimanali e la domenica.

Il monte ore lavorativo annuo è indicativamente stimato come segue:

- a)Sede Municipale – n. 4900 ore (con presenza di una unità fissa);
- b)Palazzo di Giustizia – n.5200 ore (con presenza di n.2 unità).

Il costo orario del servizio, omnicomprendivo di qualsiasi onere e spesa, sarà, quindi, determinato dividendo l'importo complessivo offerto dalla ditta aggiudicataria per il numero di ore indicativamente stimato in n. 40.400, riferito al quadriennio.

L'Istituto aggiudicatario si impegna a mantenere invariati i corrispettivi offerti in sede di gara per l'intera durata contrattuale.

L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi di aggiudicazione, se non in applicazione di variazioni di legge.

Art.5

Criteri di aggiudicazione

L'affidamento del servizio verrà disposto a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta più bassa rispetto all'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art.82 del D.lgs. n.163/2006.

Art.6

Disposizioni economiche e gestionali

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare in aumento o in diminuzione le prestazioni contrattuali, alle condizioni e corrispettivi di aggiudicazione, secondo le necessità che si verificheranno nel corso di validità del contratto, contenute nell'ambito del quinto contrattuale. In caso di riduzione delle prestazioni contrattuali non è dovuto alcun risarcimento per mancati guadagni.

In caso di modifica delle prestazioni i corrispettivi saranno rideterminati sulla base del costo orario offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria.

L'Amministrazione si riserva, comunque, la insindacabile facoltà di apportare modifiche e variazioni, sulla base delle effettive esigenze che si andranno a determinare ed in funzione delle disponibilità di bilancio.

Qualsiasi modifica degli orari e del tipo di servizio svolto verrà comunicata alla ditta appaltatrice mediante lettera trasmessa anche via fax.

L'Amministrazione potrà richiedere eventuali e/o temporanei spostamenti del personale per sopravvenute esigenze di servizio, nonché prestazioni aggiuntive ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità che saranno remunerate alle stesse condizioni economiche previste per le prestazioni oggetto di gara.

L'Istituto si impegna a fornire ulteriore personale entro le 12 ore successive alla richiesta.

Art. 7

Obblighi e oneri dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le norme e disposizioni sulle assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza, le disposizioni legislative regolamentari in materia di lavoro e in generale tutte quelle leggi e norme vigenti, o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Il personale deve in particolare essere adeguatamente assicurato contro pericolo di morte, infortuni e danni a terzi.

L'Istituto è, inoltre, tenuto ad attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, applicabili nella categoria.

L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di chiedere, nel corso dell'appalto, la certificazione e/o documentazione comprovante il rispetto di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Ogni qualsivoglia onere relativo al servizio da espletare è esclusivamente a carico dell'Istituto che ne dovrà pertanto tenere conto nella determinazione dell'offerta.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, assumendosene ogni relativa alea.

Art.8

Durata dell'appalto e decorrenza

L'appalto ha la durata di quarantotto mesi dalla data che sarà indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva (presumibilmente dal 1°8.2013).

L'esecuzione del servizio ha inizio, a seguito di formale consegna, risultante da apposito verbale, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Il mancato avvio del servizio entro i tempi indicati determinerà la revoca dell'aggiudicazione e/o l'immediata risoluzione del contratto, qualora già sottoscritto, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore maggior danno.

Alla scadenza del contratto l'aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità del servizio per un periodo di almeno sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento di nuova gara di appalto.

Resta salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione, in caso di sopraggiunti motivi quali mutamenti di carattere organizzativo, insufficienti disponibilità di bilancio, ecc., di risolvere in tutto o in parte, l'appalto con semplice comunicazione scritta da inviarsi almeno 30 giorni prima.

Art.9

Responsabilità

L'Istituto resta responsabile verso l'Amministrazione appaltante della esatta e puntuale realizzazione dell'oggetto del contratto nonché del buon esito del servizio in generale e dell'operato dei propri dipendenti.

L'Istituto stesso è obbligato a rispettare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni esistenti in materia, ed in particolare modo, la sicurezza delle persone e delle cose, la prevenzione degli infortuni, ecc.

L'Istituto, ha, inoltre, ad esclusivo suo carico, l'onere di risarcire all'Amministrazione appaltante, e a terzi, i danni comunque determinatisi durante lo svolgimento del servizio medesimo ed attribuibili ad incuria, negligenza e quant'altro dello stesso Istituto.

L'Istituto si assume la responsabilità civile e penale derivante da qualsiasi causa dipendente dall'espletamento del servizio esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, eventualmente proposta contro di essa.

L'Amministrazione appaltante rimane estranea ad ogni vertenza che può sorgere tra l'istituto ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere nonché del suo personale impiegato.

Art.10

Personale impiegato

Il servizio deve essere svolto esclusivamente da guardie particolari giurate munite di decreto prefettizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di salvaguardare i livelli occupazionali del personale della ditta uscente, per il numero di ore attualmente impiegate nei servizi di cui al presente appalto, **per tutta la durata contrattuale**. con obbligo di garantire condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle del precedente appalto, pena la risoluzione ipso iure del contratto.

Prima dell'avvio del servizio, l'impresa dovrà comunicare per iscritto i nominativi delle persone impiegate, con le generalità complete, le rispettive qualifiche ed il numero di ore giornaliere che ciascun dipendente dovrà svolgere. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale impiegato, entro 15 giorni da ciascuna variazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che non mantenga un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato e corretto. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del personale che abbia dato motivo di lagnanza od abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.11

Controllo e penalità

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che ritiene più opportune per garantire la regolare esecuzione del servizio stesso.

Le prestazioni del servizio non potranno, per nessuna ragione, essere sospese od abbandonate, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti.

In caso di inosservanza di quanto stabilito nel presente capitolato, l'Amministrazione potrà effettuare una specifica contestazione richiedendo che siano presentate giustificazioni entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Qualora l'Istituto non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili, l'Amministrazione potrà comminare una sanzione pecuniaria per un importo compreso tra €200,00 ed €2.000,00 a seconda della gravità della contestazione salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni e l'incameramento della cauzione.

Art.12

Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio.

E' vietata ogni forma, totale o parziale, di cessione del contratto.

In caso di violazione di tali divieti l'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di risolvere immediatamente ed in pieno diritto il contratto, incamerando, a titolo di penale, il deposito cauzionale, restando salva e impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni.

E' ammessa la cessione del credito, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Art.13

Pagamento del servizio

Il pagamento del servizio sarà effettuato in rate mensili posticipate, previa presentazione di fatture, corredate dal prospetto delle ore di servizio svolte per il mese di riferimento, distinte per ciascuna sede oggetto del servizio. Le fatture dovranno pervenire, a cura della ditta, debitamente vistate dai Responsabili degli Uffici competenti per l'avvenuta e regolare esecuzione della prestazione. Il pagamento avverrà mediamente entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

La liquidazione del corrispettivo è subordinata, oltre che alla regolarità e completezza della prestazione eseguita, alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'esecutore. Ai sensi delle norme vigenti, l'emissione di ogni titolo di spesa è subordinata:

- All'acquisizione del DURC dell'impresa affidataria del servizio;
- Alla verifica di regolarità fiscale di cui all'art.48-bis del D.P.R. n.602/73;

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di Tesoreria Comunale, su apposito conto corrente bancario o postale, dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all'impresa. La ditta è impegnata a comunicare ogni eventuale modifica entro 7 giorni dalla data di ogni sua variazione.

Le spese di bonifico sono a carico dell'impresa.

L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi di aggiudicazione, se non in applicazione di variazioni di legge.

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo di gara (CIG) 5017831D1F.

Art.14

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art.113, comma 1, del d.lgs. n.163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo riferito al quadriennio. In caso di aggiudicazione con un ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo per il 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12/3/2004, n.123, integrato con la clausola "della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante", prevista dall'art.113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui

all'art.107 del D.lgs. n.385/93, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art.113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 15

Divieti

La Ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Ente.

La sospensione unilaterale del servizio da parte della Ditta aggiudicataria determinerà la risoluzione del contratto.

Nel caso di sciopero del personale o di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, l'appaltatore si impegna a darne comunicazione immediata ai responsabili delle strutture e si impegna ad assicurare un servizio minimo di emergenza. In tali casi il corrispettivo verrà ridotto proporzionalmente.

Art.16

Contratto

La stipula del contratto deve avere luogo secondo le indicazioni dell'Ufficio Contratti, nei termini di legge.

Il servizio potrà essere affidato in pendenza della sottoscrizione del contratto con le riserve di legge. L'appaltatore dovrà trasmettere tutta la documentazione propedeutica alla stipula del contratto nei termini e nei modi che saranno indicati dalla stazione appaltante.

Ove tale termine non venga rispettato l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio, altresì alla procedura in danno, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio

E' esclusa la possibilità di rinnovo del contratto.

Il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo.

Art. 17

Spese di contratto

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, di registro, di bollo, le spese accessorie e tutte le altre connesse alla stipula dell'atto.

Dette spese saranno versate nei modi e nelle quantità di volta in volta comunicate dalla stazione appaltante.

Art. 18

Risoluzione del contratto

Oltre ai casi di risoluzione previsti nel presente capitolato speciale di appalto, trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 135 e 136 del codice dei contratti per quanto applicabili.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione sarà fatta con raccomandata A/R.

Art. 19

Recesso

L'Amministrazione Comunale ha diritto, nei casi di:

- 1) giusta causa;
- 2) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- 3) contestazioni di inadempienze della Ditta, anche se non gravi, ripetute per più di tre volte nell'arco di vigenza del contratto, ovvero ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto;

di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata.

Dalla data di efficacia del recesso la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione comunale. In caso di recesso, la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 cod.civ.

Art. 20

Riservatezza

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza de suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico della ditta appaltatrice, intendendosi integralmente sollevata l'amministrazione comunale da ogni responsabilità.

Art.21

Foro competente

A tutti gli effetti del presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Matera e pertanto il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Matera.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art.22

Discordanza degli atti

Qualora negli atti contrattuali derivanti dal presente capitolato dovessero riscontrarsi disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Comune per i conseguenti provvedimenti di modifica finalizzati, di norma, all'adozione del provvedimento più conveniente per la stazione appaltante.

Qualora le discordanze dovessero prevedere soluzioni alternative resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla stazione appaltante.

Art.23 – Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'appalto, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Matera, 28/1/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
D.ssa Maria Giovinazzi